

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITA'PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE; POLITICHE SOCIALI; SPORT; TERRITORIO; AMBIENTE E AGRICOLTURA nella seduta del 1 marzo 2010 ha esaminato ed approvato in sede referente il progetto di legge “Modifiche alla Legge 29 gennaio 1992 n. 7 - Piano Regolatore Generale (P.R.G.) per l’attuazione di interventi a favore delle imprese e per la realizzazione di infrastrutture pubbliche” accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati.

PROGETTO DI LEGGE

“MODIFICHE ALLA LEGGE 29 GENNAIO 1992 N. 7 - PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE E PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE”

Art.1

1. Gli allegati B e C della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto al comma 2.

2. Le particelle, situate in Serravalle, località Ciarulla, contraddistinte al Foglio di Mappa 10, n.15 (in parte), n.459, n.460, n.461, n.462 (in parte), n.490, n.491, n.514 (in parte) ed alle Strade Pubbliche del Foglio di Mappa 3 e 10 (in parte), destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone per i Servizi - sp” (articolo 48 della Legge n.7/1992), sono trasformate in “Zone D1:aree produttive a Piano Particolareggiato” (articolo 41 della Legge n.7/1992), il tutto come rappresentato nell’Allegato “A” della presente legge.

Art. 2

1. Gli allegati B e C della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto ai commi successivi.

2. Le particelle situate in Serravalle, località Ciarulla, contraddistinte al Foglio di Mappa 13, n.44 e n.520, destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone E:aree agricole” (articolo 43 della Legge n.7/1992), sono trasformate in “Zone D1:aree produttive a Piano Particolareggiato” (articolo 41 della Legge n.7/1992).

3. Le particelle situate in Serravalle, località Ciarulla, contraddistinte al Foglio di Mappa 13, n.50 (in parte), n.49 (in parte), n.41 (in parte), n.23 (in parte), n.22 (in parte), n.21 (in parte), alle Strade Pubbliche del Foglio di Mappa 13 (in parte) ed alle Acque

Pubbliche del Foglio di Mappa 13 (in parte), destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone per i Servizi - p” (articolo 48 della Legge n.7/1992), sono trasformate in “Zone per i Servizi – p - sp” (articolo 48 della Legge n.7/1992).

4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 ~~sono~~ **sono** rappresentate nell’Allegato “B” della presente legge.

5. Prima dell’approvazione in seconda lettura della presente legge, il Congresso di Stato provvede ad adottare un progetto relativo ad interventi urbanistici finalizzati alla razionalizzazione della viabilità dell’area interessata dalla modifica di destinazione di cui ai commi 2 e 3 e della zona limitrofa nonché alla riqualificazione dell’area di cui al comma 3.

Art. 3

1. Gli allegati B e C della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto al comma 2.

2. Le particelle situate in Domagnano, località Paradiso, contraddistinte al Foglio di Mappa 22, n.60 (in parte), n.63 ed al Foglio di Mappa 23, n.194 (in parte), destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone E:aree agricole” (articolo 43 della Legge n.7/1992), sono trasformate in “Zone a vincolo particolare di tipo A-ARa” (articolo 50 della Legge n.7/1992), il tutto come rappresentato nell’Allegato “C” della presente legge.

Art. 4

1. L’allegato B della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (Piano Regolatore Generale) è modificato in conformità a quanto previsto al comma 2.

2. Le particelle situate in Gualdicciolo, località Molino della Genga, Molino Magi e Costa dello Spino, contraddistinte al Foglio di Mappa 16, n.236, n.232, n.945, n.1322, n.1187, n.241 (in parte), n.230 (in parte), n.1186 (in parte), n.1286 (in parte), n.772 (in parte), n.1107 (in parte), n.284, n.285, n.1185, n.1200, n.1257, n.987, al Foglio di Mappa 27, n.311, n.306 (in parte), n.145, n.252, n.289, n.290, alle Acque Pubbliche del medesimo Foglio di Mappa 27 (in parte) ed al Foglio di Mappa 38, n.615, n.1, n.633, n.634, n.625, n.623, n.653, n.654, n.382 (in parte), destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone D:aree produttive ad intervento diretto” (articolo 40 della Legge n.7/1992), sono trasformate in “Zone D1:aree produttive a Piano Particolareggiato” (articolo 41 della Legge n.7/1992), il tutto come rappresentato nell’Allegato “D” della presente legge.

3. L’approvazione definitiva di Piani Particolareggiati e relative varianti disciplinanti le aree oggetto della modifica di destinazione di cui al comma 2, è subordinata alla

preventiva valutazione favorevole, da parte del Congresso di Stato, del progetto di sviluppo aziendale che le imprese aventi titolo idoneo per l'effettuazione di interventi urbanistici ed edilizi sui terreni interessati dallo strumento di pianificazione attuativa sono tenute a presentare unitamente all'istanza di cui agli articoli 4 e 5 del vigente Regolamento della Commissione per le Politiche Territoriali.

Art. 5

1. Gli allegati B e C della legge 29 gennaio 1992 n.7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto ai commi successivi.

2. La particella situata in Faetano, contraddistinta al Foglio di Mappa 36, n.200 (in parte) destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone a parco" (articolo 30 della Legge n.7/1992) e contemporaneamente compresa nelle "Zone naturalistiche tutelate" (articolo 31 della Legge n.7/1992 ~~1192~~) e le particelle situate in Faetano, contraddistinte al Foglio di Mappa 37, n.11, n.20, n.269, n.270 e n.165, destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone D: aree produttive ad intervento diretto" (articolo 40 della Legge n.7/1992 ~~1192~~), sono trasformate in "Zone D1:aree produttive a Piano Particolareggiato" (articolo 41 della Legge n.7/1992).

3. Le particelle situate in Faetano, contraddistinte al Foglio di Mappa 36, n.167 e n.126 (in parte), destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone E:aree agricole" (articolo 43 della Legge n.7/1992), sono trasformate in "Zone per i Servizi – sp" (articolo 48 della Legge n.7/1992).

4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 sono rappresentate nell'Allegato "E" della presente legge.

~~5. Prima dell'approvazione in seconda lettura della presente legge, il Congresso di Stato provvede a definire con i proprietari delle aree interessate dalle modifiche di destinazione di cui ai commi 2 e 3 un accordo che preveda la cessione all'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino delle particelle di cui al comma 3.~~

5. Prima dell'approvazione definitiva dei Piani Particolareggiati di cui al successivo comma, il Congresso di Stato provvede a definire, con i proprietari delle aree interessate dalle modifiche di destinazione di cui ai commi 2 e 3, un accordo che preveda la cessione all'Ecc.ma Camera delle particelle di cui al comma 3.

6. L'approvazione definitiva di Piani Particolareggiati e relative varianti disciplinanti le aree oggetto della modifica di destinazione di cui al comma 2, è subordinata alla preventiva valutazione favorevole, da parte del Congresso di Stato, del progetto di sviluppo

aziendale che le imprese aventi titolo idoneo per l'effettuazione di interventi urbanistici ed edilizi sui terreni interessati dallo strumento di pianificazione attuativa sono tenute a presentare unitamente all'istanza di cui agli articoli 4 e 5 del vigente Regolamento della Commissione per le Politiche Territoriali.

Art. 6

1. Gli allegati B e C della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto ai commi successivi.

2. Le particelle situate in Chiesanuova, località Galavotto, contraddistinte al Foglio di Mappa 38, n.231, n.214 (in parte), n.209, destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone D1:aree produttive a Piano Particolareggiato" (articolo 41 della Legge n.7/1992), sono trasformate in parte in "Zone a verde esistente" (articolo 27 della Legge n.7/1992) ed in parte in "Zone per i Servizi - tc" (articolo 48 della Legge n.7/1992).

3. La particella situata in Chiesanuova, località Galavotto, contraddistinta al Foglio di Mappa 38, n.396 (in parte), destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone D1:aree produttive a Piano Particolareggiato" (articolo 41 della Legge n.7/1992), è trasformata in "Zone per i Servizi - tc" (articolo 48 della Legge n.7/1992).

4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 sono rappresentate nell'Allegato "F" della presente legge.

Art. 7

1. Gli allegati B e C della Legge 29 gennaio 1992 n. 7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto al comma 2.

2. La particella situata in Chiesanuova, località Lago, contraddistinta al Foglio di Mappa 60, n.141 (in parte), destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale in parte a "Zone per i Servizi - tc" (articolo 48 della Legge n.7/1992) e in parte "Zone E:aree agricole" (articolo 43 della Legge n.7/1992), è trasformata in "Zone D1:aree produttive a Piano Particolareggiato" (articolo 41 della Legge n.7/1992), il tutto come rappresentato nell'Allegato "G" della presente legge.

Art. 8

1. Gli allegati B e C della Legge 29 gennaio 1992 n. 7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto ai commi successivi.

2. Le particelle situate in Faetano, località Ca' Chiavello, contraddistinte al Foglio di Mappa 47, n.148, n.149, n.150, n.151, n.383, e n.390, destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone per i Servizi – ca - zs” (articolo 48 della Legge n.7/1992), sono così variate:

a) le particelle n.148, n.149 e n.150 sono trasformate in “Zone a verde esistente” (articolo 27 della Legge n.7/1992);

b) la particella n.390 è trasformata in parte in “Zone a verde esistente” (articolo 27 della Legge n.7/1992) ed in parte in “Zone D1:aree produttive a Piano Particolareggiato” (articolo 41 della Legge n.7/1992);

c) le particelle n.151 e n.383 sono trasformate in parte in “Zone a verde privato” (articolo 28 della Legge n.7/1992) ed in parte in “Zona D1:aree produttive a Piano Particolareggiato” (articolo 41 della Legge n.7/1992).

3. La particella situata in Faetano, località Ca' Chiavello, contraddistinta al Foglio di Mappa 48, n.315, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone E:aree agricole” (articolo 48 della Legge n.7/1992), è trasformata in parte in “Zone D1:aree produttive a Piano Particolareggiato” (articolo 41 della Legge n.7/1992) ed in parte in “Zone a verde esistente” (articolo 27 della Legge n.7/1992).

4. La particella situata in Faetano, località Ca' Chiavello, contraddistinta al Foglio di Mappa 48, n.314(in parte), destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone E:aree agricole” (articolo 48 della Legge n.7/1992), è trasformata in “Zone a verde esistente” (articolo 27 della Legge n.7/1992).

5. La particella situata in Faetano, località Ca' Chiavello, contraddistinta al Foglio di Mappa 48, n.185 (in parte), destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone E:aree agricole” (articolo 43 della Legge n.7/1992) e la particella situata in Faetano, località Ca' Chiavello, contraddistinta al Foglio di Mappa 48, n.228 (in parte), destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale in parte in “Zone per i Servizi - m” (articolo 48 della Legge n.7/1992) ed in parte in “Zone E:aree agricole” (articolo 43 della Legge n.7/1992) sono trasformate in parte in “Zone D1:aree produttive a Piano Particolareggiato” (articolo 41 della Legge n.7/1992) ed in parte in “Zona per i Servizi - m” (articolo 48 della Legge n.7/1992).

6. Le particelle situate in Faetano, località Ca' Chiavello, contraddistinte al Foglio di Mappa 56, n.1, n.2, n.3 (in parte), destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone E:aree agricole” (articolo 43 della Legge n.7/1992) e contemporaneamente comprese nelle “Zone naturalistiche tutelate” (articolo 31 della Legge n.7/1992), sono trasformate in

parte in “Zone D1:aree produttive a Piano Particolareggiato” (articolo 41 della Legge n.7/1992) e in parte in “Zone a verde esistente” (articolo 27 della Legge n.7/1992).

7. La particella situata in Faetano, località Ca’ Chiavello, contraddistinta al Foglio di Mappa 56, n.4 (in parte), destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone E:aree agricole” (articolo 43 della Legge n.7/1992) e contemporaneamente comprese nelle “Zone naturalistiche tutelate” (articolo 31 della Legge n.7/1992), è trasformata in “Zone D1:aree produttive a Piano Particolareggiato” (articolo 41 della Legge n.7/1992).

8. Le modifiche di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ed il tracciato della viabilità a servizio delle particelle identificate ai commi 6 e 7 sono rappresentate nell’Allegato “H” della presente legge.

Art. 9

1. Gli allegati B e C della Legge 29 gennaio 1992 n. 7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto ai commi successivi.

2. Le particelle, situate in Serravalle, località Dogana, contraddistinte al Foglio Mappa 7, n.1239, n.1237 (in parte), n.1234, n.1235 e n.1236, destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone a parco” (articolo 30 della Legge n.7/1992) sono trasformate in “Zone per i Servizi - sm” (articolo 48 della Legge n.7/1992).

3. La particella, situata in Serravalle, località Dogana, contraddistinta al Foglio di Mappa 2, n.171 destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone per i Servizi - sm” (articolo 48 della Legge n.7/1992), è trasformata in “Zona R2:aree di ristrutturazione edilizia ed urbanistica a Piano Particolareggiato” ed inclusa nella “Zona R2 01 – Dogana Bassa (Via Samartani)”.

4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 sono rappresentate nell’Allegato “I” della presente legge.

Art. 10

1. Gli allegati B e C della Legge 29 gennaio 1992 n. 7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto al comma 2.

2. La particella situata in località Chiesanuova, contraddistinta al Foglio di Mappa 59, n.2 (in parte) destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone E:aree agricole” (articolo 43 della Legge n.7/1992), è trasformata in “Zone per i Servizi - tc” (articolo 48 della Legge n.7/1992), il tutto come rappresentato nell’Allegato “L” della presente legge.

Art. 11

1. Gli allegati B e C della Legge 29 gennaio 1992 n. 7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto ai commi successivi.

2. Le particelle situate in San Marino, contraddistinte al Foglio di Mappa 40, n.214 (in parte), n.155 (in parte), n.224 (in parte), n.435, n.223 (in parte), al Foglio di Mappa 44 n.32 (in parte), n.35 (in parte), n. 725 (in parte) ed alle Strade Pubbliche del Foglio di Mappa 44 (in parte), destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone a parco” (articolo 30 della Legge n.7/1992), sono trasformate in “Zone per i Servizi - ms” (articolo 48 della Legge n.7/1992).

3. Le particelle situate in San Marino, contraddistinte al Foglio di Mappa 40, n.215 (in parte), al Foglio di Mappa 41, n.64 (in parte), al Foglio di Mappa 44, n.18 (in parte), n.22 (in parte), ed alle Strade Pubbliche del Foglio di Mappa 44 (in parte), destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone a parco” (articolo 30 della Legge n.7/1992), sono trasformate in “Zone per i Servizi – p - sp” (articolo 48 della Legge n.7/1992).

4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 sono rappresentate nell’Allegato “M” della presente legge.

Art. 12

1. Gli allegati B e C della Legge 29 gennaio 1992 n. 7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto al comma 2.

2. Le particelle situate in Acquaviva, contraddistinte al Foglio di Mappa 16, n.1192 ed alle ~~Strade~~ **Acque** Pubbliche del Foglio di Mappa 16 (in parte), destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone E: aree agricole” (articolo 43 della Legge n.7/1992), sono trasformate in “Zone per i Servizi -se” (articolo 48 della Legge n.7/1992), il tutto come rappresentato nell’Allegato “N” della presente legge.

3. Prima dell’approvazione **del Piano Particolareggiato relativo alle aree di cui al comma 2** ~~in seconda lettura della presente legge~~, il Congresso di Stato provvede a definire con i proprietari delle aree interessate dalla modifica di destinazione di cui al comma 2 un accordo che preveda la cessione all’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino delle aree medesime.

Art. 13

1. Gli allegati B e C della Legge 29 gennaio 1992 n. 7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto ai commi successivi.

2. La particella situata in Domagnano, contraddistinta al Foglio di Mappa 22, n.901 (in parte), destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone da attrezzare a verde pubblico” (articolo 29 della Legge n.7/1992), è trasformata in “Zone per i Servizi - sm” (articolo 48 della Legge n.7/1992).

3. La particella situata in Domagnano, contraddistinta al Foglio di Mappa 22, n.901 (in parte), destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone per i Servizi - sm” (articolo 48 della Legge n.7/1992), è trasformata in “Zone da attrezzare a verde pubblico” (articolo 29 della Legge n.7/1992).

4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 sono rappresentate nell’Allegato “O” della presente legge.

Art. 14

1. L’allegato B della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (Piano Regolatore Generale) è modificato in conformità a quanto previsto al comma 2.

2. Le particelle situate in Chiesanuova, contraddistinte al Foglio di Mappa 58, n.172, n.173 (in parte), n.693, n.696, n.367, n.174 (in parte), n.366 (in parte), n.168 (in parte), destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone D2:aree produttive di riserva a Piano Particolareggiato” (articolo 42 della Legge n.7/1992), sono trasformate in “Zone D1:aree produttive a Piano Particolareggiato” (articolo 41 della Legge n.7/1992), il tutto come rappresentato nell’Allegato “P” della presente legge.

3. L’approvazione definitiva di Piani Particolareggiati e relative varianti disciplinanti le aree oggetto della modifica di destinazione di cui al comma 2, è subordinata alla preventiva valutazione favorevole, da parte del Congresso di Stato, del progetto di sviluppo aziendale che le imprese aventi titolo idoneo per l’effettuazione di interventi urbanistici ed edilizi sui terreni interessati dallo strumento di pianificazione attuativa sono tenute a presentare unitamente all’istanza di cui agli articoli 4 e 5 del vigente Regolamento della Commissione per le Politiche Territoriali.

Art. 15

1. Gli allegati B e C della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto al comma 2.

2. La particella situata in Serravalle, località Ranco, contraddistinta al Foglio di Mappa 12, n.232, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone E:aree agricole” (articolo ~~43~~ 48 della Legge n.7/1992), è trasformata in “Zone per i Servizi - is” (articolo 48 della Legge n.7/1992), il tutto come rappresentato nell’Allegato “Q” della presente legge.

Art. 16

1. Gli allegati B e C della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto ai commi successivi.

2. Le particelle situate in Serravalle, località Rovereta, contraddistinte al Foglio di Mappa 1, n.46 e n.47, destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Perimetro di intervento a progetto unitario con i territori confinanti”, sono trasformate in “Zone per i Servizi – tc - p” (articolo 48 della Legge n.7/1992),

3. La particella situata in Serravalle, località Rovereta, contraddistinta al Foglio di Mappa 1, n.1106 (in parte), destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale in parte a “Perimetro di intervento a progetto unitario con i territori confinanti”, ed in parte a “Tracciato viario” (articolo 20 della Legge n.7/1992), è trasformata in “Zone per i Servizi - tc - p” (articolo 48 della Legge n.7/1992).

4. La particella situata in Serravalle, località Rovereta, contraddistinta alle Strade Pubbliche del Foglio di Mappa 1 (in parte), destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Tracciato viario” (articolo 20 della Legge n.7/1992), è trasformata in “Zone per i Servizi - tc - p” (articolo 48 della Legge n.7/1992).

5. Le modifiche di cui ai commi 2, 3 e 4 sono rappresentate nell’Allegato “R” della presente legge.

Art.17 (Art.16 bis)

1. All’articolo 43 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 – Piano Regolatore Generale – e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti commi:

“Trascorso il periodo di 20 anni a far data da quella del rilascio della concessione edilizia relativa agli interventi di cui al comma quinto, sono ammessi interventi edilizi soggetti al rilascio di concessione di cui all’articolo 196 della Legge 19 luglio 1995 n.87 che prevedano il mantenimento dell’area di sedime, volume e sagoma esistenti. Le richieste di concessione edilizia relative ai predetti interventi edilizi potranno essere

richieste anche da proprietario non coltivatore diretto e non possessore delle superfici minime di cui al comma terzo.

Sui fabbricati di civile abitazione, esistenti nella zona urbanistica di cui al presente articolo e non soggetti a norme particolari di conservazione, realizzati – anche indipendentemente dai requisiti di cui alle norme disciplinanti la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo in zona agricola – antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi gli interventi edilizi soggetti al rilascio di concessione di cui all'articolo 196 della Legge 19 luglio 1995 n.87 che prevedano il mantenimento dell'area di sedime, volume e sagoma esistenti.

Il richiedente la concessione edilizia per la realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti presenta la relativa domanda direttamente all'Ufficio Urbanistica che provvede ai sensi dell'art.163 della Legge 19 luglio 1995 n.87 a seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'art.4 del Decreto Delegato 10 ottobre 2008 n.130”.

Art.18 (~~Art.16-ter~~)

1. La planimetria denominata "Tavola delle Aree Naturalistiche Tutelate" e la planimetria denominata "Tavola dei Vincoli Particolari" di cui alla Legge 16 novembre 1995 n.126 , sono modificate in conformità a quanto disposto dalla presente legge, nonché in conformità a quanto disposto dalle Leggi di Variante di Piano Regolatore Generale approvate successivamente all'entrata in vigore della predetta Legge n.126/1995”

Art.19 (~~Art.17~~)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 20 (~~Art.18~~)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.